

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2013	Numero: 20128	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	<input checked="" type="checkbox"/> pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: si				
Altro: no				
Quantum: Euro 2.500,00 di multa oltre al rimborso della somma di Euro 74.541,19 in favore della parte civile INAIL e delle spese da questa sostenute.				
Gradi precedenti				
1°Grado: Trib. Catania, sez. distaccata Belpasso, 14 maggio 2010; con la continuazione pena di Euro 2.500,00 di multa oltre al rimborso della somma di Euro 74.541,19 in favore della parte civile INAIL e delle spese da questa sostenute. Al contempo veniva dichiarata l'improcedibilità in ordine a reati contravvenzionali perchè estinti per prescrizione.				
2°Grado: Corte di Appello di Catania 12.04.2012 di conferma del primo grado				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale		Mancata tutela	
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni		morte	

Fattispecie

prestatore di lavoro con mansioni di scalpellino e di tagliapietre, lavorando nelle immediate vicinanze di una motopala, di un escavatore e di altri operai scalpellini in un ambiente a diffusa rumorosità, si procurava un deficit uditivo.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi:		

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

La decisione gravata appare del tutto corretta siccome adottata in piena aderenza a quello che, per assunto pacifico, è il contenuto precettivo dell'art. 2087 c.c.. Come è noto, in forza della disposizione generale di cui all'art. 2087 c.c. e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40 c.p., comma 2. Ne consegue che il datore di lavoro ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici e del fatto che il lavoratore possa prestare la propria opera in condizioni di sicurezza, vigilando altresì a che le condizioni siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera. Il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa; tale obbligo dovendolo

ricondere, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, più generalmente, al disposto dell'art.2087 cc in forza del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'art.40 cp, comma 2 (tra le tante Cass. Pen. sez.IV, n.46820 del 26.10.2011, RV.252139). Con riguardo alla questio del nesso causale tra ambiente di lavoro insalubre ed affezioni morbose contratte dal lavoratore va rilevato che secondo la giurisprudenza di questa Corte, può essere affermato non solo allorchè si possa sostenere con certezza che l'adozione di norme precauzionali avrebbe scongiurato il prodursi dell'evento dannoso, ma anche nei casi in cui vi sia la ragionevole certezza che, pur senza escludere in assoluto la possibilità di un diverso meccanismo causale, non vi siano ipotesi alternative dotate di ragionevole concretezza dell'insorgere dei processi morbosi per concause ovvero cause del tutto indipendenti dall'accettata insalubrità dell'ambiente (Cass.pen. Sez.IV, n.41939 del 14.07.2006 Rv.235162)

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso		X Ricorso inammissibile	
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>

Dispositivo: Dichiarò inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, INAIL, liquidate in Euro 2,500,00 oltre IVA e CPA.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.